

**Piano Triennale Integrato
per la Prevenzione della Corruzione
e per la Trasparenza e l'Integrità**

TRIENNIO 2026 - 2028

**Redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza Sig.ra RASTELLO Lorella**

Piano approvato in data 26/01/2026

SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	3
SEZIONE UNO LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	5
INTRODUZIONE.....	5
STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	6
DESTINATARI DEL PIANO.....	6
QUADRO NORMATIVO.....	8
LA METODOLOGIA SEGUITA.....	11
Mappatura dei rischi.....	11
CONTESTO ESTERNO.....	11
Individuazione delle aree di rischio.....	12
Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.....	14
Monitoraggio.....	15
MISURE SPECIFICHE.....	16
Formazione professionale continua.....	16
Rilascio di pareri di congruità.....	17
Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi.....	17
Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente.....	18
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI.....	18
ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (C.D. PANTOUFLAGE)	19
IL C.D. WHISTLEBLOWING.....	19
SEZIONE DUE LA TRASPARENZA.....	22
INTRODUZIONE E FONTI NORMATIVE.....	22
CONTENUTI.....	22

ALLEGATI

Allegato 1 – Registro del rischio

Allegato 2 – Attestazione RPCT

INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2026 – 2028 sulla base di quanto risultante dalle normative vigenti in materia.

In particolare il PTPCT è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, nel decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) come modificati dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per l'anno 2022 (Delibera n.7 del 17 gennaio 2023). Si è tenuto presente, per quanto possibile, le indicazioni ANAC contenute nell'Aggiornamento 2024 del PNA 2022 approvato con Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025. Inoltre, il piano tiene conto dei provvedimenti adottati nel corso del 2017 in materia di prevenzione della corruzione, tra cui la legge 30 novembre 2017 n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un lavoro pubblico o privato", che disciplina in via definitiva il cd. "whistleblower", nonché degli aggiornamenti intervenuti sullo stesso tema con l'adozione del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24.

I Consigli dell'Ordine dispongono di strumenti rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, ossia la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) e l'adozione del PTPC. I contenuti del piano sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili e in quanto compatibili, e tenendo conto delle specificità organizzative e strutturali e della particolare natura delle attività istituzionali svolte dall'Ordine.

La peculiarità di Ente Pubblico non Economico a carattere associativo del Consiglio dell'Ordine Forense, che non utilizza fondi pubblici e che non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato, ha determinato la scelta della redazione di un Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il piano è stato predisposto secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 777/2021 del 24 novembre 2021 in ordine alla semplificazione per l'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionali.

Si precisa infine che, a seguito dell'emanazione delle disposizioni di cui all'art. 12-ter del DL 75/2023 convertito, il Legislatore ha definitivamente chiarito l'esclusione dell'applicabilità agli Ordini professionali della normativa in tema di Piano Integrato di Attività e Organizzazione – PIAO.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea, ha individuato la figura del Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa nella persona della Sig.ra RASTELLO Lorella.

Tale scelta è stata assunta tenendo conto del fatto che, sebbene la vigente normativa (art. 1 comma 7 Legge 190/2012) preveda di norma la nomina di un dirigente in servizio, non è presente, allo stato attuale, una figura dirigenziale nella pianta organica dell'ente. Tuttavia si è riscontrato che tra i funzionari in servizio la Sig.ra RASTELLO possiede i requisiti necessari per adempiere al ruolo di RPCT. La conferma

della nomina viene comunicata all'ANAC nelle modalità indicate dall'Autorità.

Il Presente Piano integrato si articola in due Sezioni separate specificamente dedicate la prima al tema della prevenzione della corruzione e la seconda alla trasparenza.

SEZIONE UNO

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

INTRODUZIONE

Come noto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e privi di significative scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell'ammissione del cittadino al patrocinio a spese dello Stato, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della documentazione fiscale e reddituale dallo stesso fornito ed un sommario esame della fondatezza della domanda. Quanto ai compiti di istituto come, ad esempio, l'iscrizione all'Albo, il richiedente deposita domanda di iscrizione corredata da una serie di documenti ed il Consiglio, verificata la regolarità formale della documentazione esibita ed i requisiti normativi, delibera, come atto dovuto, l'iscrizione.

Pertanto, tenuto conto della peculiarità dell'attività amministrativa svolta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il presente PTPCT si sottrae ad alcune regole imposte dalla Legge n. 190/2012 per la generalità degli Enti Pubblici ed in particolare per quelli che godono di contributi pubblici ovvero che svolgano attività delegata di incasso imposte o tasse per conto dello Stato ovvero di Enti Territoriali.

In particolare il piano è stato adottato senza che siano state sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti; né si è prevista la costituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (cd. OIV) posto che gli enti pubblici non economici sono tra quelli che l'art. 74 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" esenta da simile obbligo. Inoltre si precisa che gli Ordini, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 31/08/2013 n. 101, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance come precisato nella delibera ANAC 777/2021.

Non si sono, altresì, previste, tra le misure di prevenzione, la rotazione degli incarichi per il personale dipendente perché, per la esiguità del numero dei dipendenti, il Consiglio dell'Ordine di Ivrea non si è dotato di una pianta organica con definizione specifica delle competenze per singolo dipendente.

Il PTPCT, che entra in vigore successivamente all'approvazione del Consiglio dell'Ordine ed all'inserimento online sul sito istituzionale nella specifica area dedicata e denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", ha una validità triennale e sarà aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 salvo proroghe previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

L'aggiornamento annuale del PTPCT dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale mutamento e/o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;

- i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le attività istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ordine, (es.: l'attribuzione o la eliminazione di nuove competenze);
- l'emersione di nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del Piano;
- le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dal comma 10 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio la modifica del Piano ogni qualvolta siano introdotte novità legislative in materia, vengano pronunciate significative delibere ANAC rilevanti per i Consigli ordinistici, siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute o qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

STRUTTURA DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Presente Piano integrato è strutturato nel modo seguente.

Una parte generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività dell'Ordine.

Una parte speciale, nella quale sono descritti:

- i processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in linea astratta nelle aree a rischio;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione con l'indicazione degli strumenti attuati.

DESTINATARI DEL PIANO

I destinatari del PTPCT sono stati identificati, nei limiti della compatibilità, nelle categorie di seguito indicate:

- i componenti del Consiglio dell'Ordine;
- il personale dell'Ordine;
- i componenti delle Commissioni (anche esterni) e del Comitato Pari Opportunità (CPO);
- i consulenti;
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- tutti i soggetti che operano nell'interesse dell'Ordine.

I componenti eletti quali Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea per il quadriennio 2023-2026

hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'articolo 20 del D. L.vo 8 aprile 2013 n. 39. Non hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l'anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013].

Essi sono i seguenti:

COMPONENTE	TITOLO
Avv. LEPORE Patrizia	Presidente
Avv. PERELLO Paola	Segretario
Avv. SAPONE Franca Giuseppina	Tesoriere
Avv. BONAUDO Stefano	Consigliere
Avv. CAMPANALE Massimo	Consigliere
Avv. DIANA Paola	Consigliere
Avv. GIACOMETTI Valeria	Consigliere
Avv. STRATTA Alessandro	Consigliere
Avv. CERVELLIN Delie	Consigliere

Il Personale dipendente è costituito da:

COMPONENTE	TITOLO
RASTELLO Lorella	Segretaria
GORDOLO Elisa	Segretaria

Il Comitato Pari Opportunità per il quadriennio 2023-2026 è così composto :

COMPONENTE	CARICA
Avv. MANFREDI Marisa	Presidente
Avv. PLEMONE Roberta	Segretario
Avv. CELLERINO Guido	Componente
Avv. CERRATO Federica	Componente
Avv. ARDISSONO Carlo Giovanni	Componente

I componenti dell'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea al sono i seguenti :

COMPONENTE	CARICA
Avv. LEPORE Patrizia	Presidente

Avv. BONAUDO Stefano	Componente
Avv. SAPONE Franca Giuseppina	Componente

Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell'Ordine in virtù di contratto di fornitura servizi e consulenza sono i seguenti

Tipo rapporto (<i>consulenza, fornitura servizi</i>)	Soggetto (<i>ragione sociale</i>)	Qualifica (<i>Commercialista, Consulente del Lavoro ecc.</i>)
Consulenza	TORRE S. STEFANO S.R.L.	Servizi contabili, amministrativi, fiscali e gestione del personale
Consulenza	ROSOTTO Alessandro	Consulenza commercialistica
Consulenza	FORLANI Gianfilippo	Medico del lavoro
Consulenza	FEHL Vittorio	Consulenza sicurezza sul lavoro
Fornitura servizi	DCS SOFTWARE E SERVIZI S.R.L.	Assistenza programma gestionale
Fornitura servizi	ZIA S.r.l.	Assistenza informatica
Fornitura servizi	ACCADEMIA SERVIZI S.C. A R.L.	Servizi di pulizia
Fornitura servizi	VISURA S.p.A.	Canone manutenzione punti di accesso
Fornitura servizi	OTTO SRL	Gestione sito internet
Fornitura servizi	VIRUS COMPUTER S.r.l.	Assistenza informatica
Fornitura servizi	PIVATO Cristiano	Dpo
Fornitura servizi	MASSA SRL	Manutenzione antincendio
Fornitura servizi	UNIMATICA SPA	Servizi di formazione
Fornitura di beni	ORIGINAL OFFICE SNC	Fornitura cancelleria
Fornitura servizi	ENEL ENERGIA S.P.A	Energia elettrica
Fornitura servizi	HERA COMM S.P.A.	Energia elettrica
Fornitura servizi	FASTWEB S.p.A.	Internet e linea telefonica

Destinatari del presente piano sono altresì tutti i soggetti che a diverso titolo intrattengono rapporti contrattuali con l'Ordine inclusi i soggetti terzi parti di contratti di fornitura e servizi nonché di consulenza. A tutti i soggetti sopra elencati ed indicati, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano e ai medesimi verrà data idonea comunicazione dell'avvenuta adozione.

QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura

del PTPCT. Di seguito si riporta un elenco esemplificativo, ancorché non esaustivo, dei principali provvedimenti normativi considerati nel corso della predisposizione del PTPCT.

Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97.
- Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante "Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n.97.
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni".
- Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132);
- Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con Deliberazione ANAC n.831 del 3.8.2016 come da ultimo aggiornato con Deliberazione ANAC n.1074 del 21.11.2018.
- Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione del 2019
- Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA) approvato con Deliberazione ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 come da ultimo aggiornato con Deliberazione ANAC n. 31 del 30 gennaio 2025.
- Legge 30 novembre 2017 n.179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n.150 recante "Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legge 18 ottobre 2012 n.179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" come convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n.221.

- Decreto Legge 31 agosto 2013 n.101 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni” come convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n.125.
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016 n.1309 recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art.5 comma 2 del Decreto Legislativo n.33/2013”.
- Delibera ANAC 28 dicembre 2016 n.1310 recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2013”.
- Delibera ANAC 28 aprile 2015 n.6 recante “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”.
- Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021 riguardante “proposte di semplificazione per l’applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e colleghi professionali.”
- Delibera ANAC n. 311 del 12/07/2023 riguardante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”

Disposizioni relative alla normativa di settore.

- Legge 31 dicembre 2012 n.247 recante “Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione Forense”.
- Codice Deontologico Forense approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla G.U.R.I. 16 ottobre 2014 n.241, come modificato nella seduta del 23 febbraio 2018 e pubblicato sulla G.U.R.I. 13 aprile 2018 n.86, in vigore dal 12 giugno 2018.

Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

- Articolo 314 c.p. - Peculato.
- Articolo 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
- Articolo 317 c.p. - Concussione.
- Articolo 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione.
- Articolo 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.
- Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari.
- Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità.
- Articolo 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.
- Articolo 322 c.p.- Istigazione alla corruzione.
- Articolo 323 c.p. - Abuso d’ufficio.
- Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio.
- Articolo 328 c.p. - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione.

Dalla Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera ANAC n. 72 del 2013 si evince il concetto di “corruzione” che deve essere inteso in senso più ampio essendo inserito in un con testo volto a fornire strumenti di prevenzione a tale fenomeno. La corruzione viene così intesa come qualsiasi situazione in cui, nello svolgimento di attività amministrativa, si riscontri l’abuso del potere affidato ad un soggetto al fine di

ottenere vantaggi privati. Pertanto non sono solamente le fattispecie penalistiche ricomprese nel Titolo II, Capo I del codice penale contenente i delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche tutte le altre situazioni in cui si ravvisi un malfunzionamento, una maladministration o l'inquinamento dell'azione amministrativa dovuto alle finalità privatistiche delle funzioni svolte.

LA METODOLOGIA SEGUITA

Mappatura dei rischi

La mappatura dei processi e delle attività consiste nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi dell'Ordine per individuare e gestire potenziali rischi corruttivi.

L'analisi del rischio deve analizzare i cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, stimando il livello di esposizione dei processi e delle relative attività espositive al rischio.

Tra gli esempi di "fattori abilitanti" del rischio corruttivo vi sono:

- la mancanza di misure di trattamento del rischio e/o di controlli;
- la mancanza di trasparenza;
- l'eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- l'esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- la scarsa responsabilizzazione interna;
- l'inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- l'inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- la mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Vi sono inoltre degli indicatori di stima del rischio corruttivo quali ad esempio:

- l'opacità del processo decisionale;
- il grado di discrezionalità delle decisioni;
- la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e/o di benefici per i destinatari del processo.

Analisi del contesto interno ed esterno

La prima fase del processo di gestione del rischio di corruzione è rappresentata dall'analisi del contesto esterno ed interno, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno di un ente, in considerazione sia delle specificità dell'ambiente in cui esso opera (contesto esterno), sia della propria organizzazione (contesto interno).

CONTESTO ESTERNO

Seguendo anche le indicazioni del PNA (aggiornamento 2022 e 2023), sono stati presi in considerazione i dati relativi a:

- contesto economico e sociale;

- presenza di criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso;
- reati di riciclaggio, corruzione, concussione, peculato;
- informazioni acquisite con indagini relative agli stakeholder di riferimento;
- criticità riscontrate attraverso segnalazioni esterne o risultanti dalle attività di monitoraggio.

Le statistiche ministeriali evidenziano come la Regione Piemonte sia una delle regioni del nord Italia dove si registra il radicamento di qualificate proiezioni delle organizzazioni criminali tradizionali. Il maggiore interesse di tali sodalizi è rivolto ai settori più floridi del tessuto economico e finanziario locale, con conseguente creazione di attività imprenditoriali, spesso funzionali al riciclaggio di capitali illeciti (nel comparto commerciale, immobiliare ed edilizio) e con penetrazione nelle strutture pubbliche in modo da instaurare intrecci con la politica e l'economia.

Un'indicazione sull'intensità del fenomeno corruttivo a scala regionale può essere ricavata dall'indicatore "Corruption" che concorre alla definizione del Regional Competitiveness Index - RCI dell'Unione Europea (aggiornamento 2022). È importante sottolineare come l'Unione Europea consideri l'intensità del fenomeno corruttivo uno dei fattori che concorrono a determinare il livello di competitività di ciascuna regione; un basso livello di corruzione è un elemento che favorisce il corretto svolgimento dell'attività economica.

In ogni caso, va precisato che il presente Ordine non è stato interessato da alcuna indagine, né segnalazione connessa ad eventi corruttivi.

In considerazione del contesto esterno, occorre anche tenere conto che l'Ordine, oltre a esercitare la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale e nel Registro del Tirocinio, per svolgere la propria attività istituzionale si relaziona anche con:

- le Pubbliche Amministrazioni;
- gli Enti Locali;
- le Università;
- le Autorità Giudiziarie;
- altri Ordini e Collegi professionali;
- Il CNF e il Ministero.

CONTESTO INTERNO

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'ente.

I compiti istituzionali dell'Ordine sono regolati dalla specifica normativa di riferimento e sono svolti sulla base di codici, regolamenti e procedure approvati dal Consiglio.

Gli incassi e i pagamenti transitano su conti correnti gestiti dalla Segreteria e controllati dal Consigliere Tesoriere, garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari in conformità alla normativa vigente.

Individuazione delle aree di rischio

Parte centrale del Piano è l'analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell'attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio e l'adozione delle misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Tuttavia questa analisi non può prescindere dalla valutazione della peculiare attività del Consiglio che, essendo sottratta a margini di discrezionalità amministrativa, può ritenersi di difficile penetrazione di fenomeni corruttivi.

Per poter effettuare l'analisi dei rischi si è proceduto alla mappatura in aree delle attività del Consiglio considerando la specificità dell'attività dell'Ordine:

- **Formazione professionale continua:**
 - alterazioni documentali volte a favorire l'accreditamento di determinati soggetti;
 - mancata valutazione di richieste di autorizzazione, per carenza o inadeguatezza di controlli e mancato rispetto delle procedure interne;
 - mancata o impropria attribuzione di crediti formativi professionali agli iscritti;
 - mancata o inefficiente vigilanza sugli "enti terzi" autorizzati all'erogazione della formazione;
 - inefficiente organizzazione e svolgimento delle attività formative da parte dell'Ordine
- **Rilascio di pareri di congruità e liquidazione parcelle (in seguito all'abrogazione delle tariffe professionali):**
 - incertezza nei criteri di quantificazione degli onorari professionali;
 - Effettuazione di una istruttoria lacunosa e/o parziale per favorire l'interesse del professionista;
 - Valutazione erronea delle indicazioni in fatto e di tutti i documenti a corredo dell'istanza e necessari alla corretta valutazione dell'attività professionale.
- **Gestione amministrativa/contabile:**
 - Non corretta gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio (cassa, tesoreria, flussi finanziari);
 - Attività di formazione e di rendicontazione del budget non veritiera o non corrispondente alla normativa vigente o alle procedure/prassi interne.
- **Acquisti:**
 - Scelta del contraente nell'acquisto di lavori, forniture e/o servizi in violazione della normativa vigente e/o delle procedure/prassi interne e/o in situazioni di conflitto di interesse
- **Personale**
 - Selezione e gestione del personale e progressioni di carriera in violazione della normativa vigente e/o delle procedure/prassi interne e/o in situazioni di conflitto di interesse.
- **Tenuta dell'albo e del registro dei praticanti (movimenti nell'Ordine)**
 - Mancato rispetto dei requisiti normativi;
 - Abuso nell'adozione di provvedimenti o nel rilascio di certificazioni;
 - Inappropriata valutazione nel procedimento.

Della mappatura svolta, si elencano nell'Allegato 1) "registro del rischio con valutazione e modalità di trattamento", per ciascuna area di attività in cui potrebbe configurarsi un rischio di corruzione o di "cattiva amministrazione": la valutazione del rischio e le misure di trattamento.

Il Registro dei rischi costituisce parte integrante del presente PTPCT ed è da intendere come un documento in itinere che necessita di essere continuamente monitorato ed aggiornato.

Sarà, comunque, compito del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

approfondire la mappatura dei rischi ed eventualmente proporre implementazioni nel corso della sua attività di verifica, monitoraggio e controllo.

Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.

In relazione alle aree di rischio è stata effettuata una mappatura dei processi che ha consentito l'individuazione degli stessi e delle loro fasi, permettendo di elaborare un catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica concreta dell'impatto del fenomeno corruttivo sulle singole procedure svolte dall'ente. Su ciascun processo e/o fase di processo svolto è stata di poi eseguita la relativa valutazione.

L'analisi dell'esposizione ai rischi è stata basata sulla misurazione dei fattori che concorrono alla probabilità che l'evento, qualificato rischioso, si verifichi e all'impatto (gravità) che tale evento potrebbe determinare in capo all'Ordine in termini di reputazione ed economici. La misurazione del rischio è avvenuta secondo la seguente progressività:

	Basso	Medio	Alto
Probabilità	Accadimento raro	Accadimento realizzabile / Accadimento che è già successo e che si pensa possa succedere di nuovo	Accadimento che si ripete ad intervalli brevi
Impatto (Gravità)	Effetti reputazionali ed economici trascurabili	Effetti reputazionali ed economici sono minori e mitigabili nel breve periodo (da 6 mesi a 1 anno)	Effetti reputazionali ed economici seri e per i quali occorre procedere con immediatezza alla gestione del rischio (entro 6 mesi)

I fattori considerati ai fini della valutazione del rischio in termini di grado di probabilità di accadimento, sono stati i seguenti:

Indicatori della Probabilità	Processo definito con decisione collegiale
	Processo regolato da normativa esterna
	Processo soggetto a controllo (esempio Collegio dei Revisori)
	Processo senza effetti economici per l'Ordine
	Processo senza effetti economici per Terzi
	Processo regolato da regolamenti e procedure interne
	Processo del cui svolgimento viene data visibilità sul sito istituzionale
	Assenza di discrezionalità nel processo

Il rischio in termini di grado di probabilità di accadimento è stato quindi misurato sulla base della presenza o meno dei suddetti fattori all'interno dell'assetto organizzativo dell'Ordine come segue:

Misurazione della probabilità	Presenza di 3 indicatori della probabilità	Valore basso
	Presenza di 2 indicatori della probabilità	Valore medio
	Presenza di 1 indicatori della probabilità	Valore alto

Mentre gli indicatori utilizzati per la valutazione dell'impatto sono stati i seguenti:

Indicatori di impatto (Gravità)	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti contabili, penali, amministrativi, a carico di Consiglieri costituenti il Consiglio al momento della valutazione
	Esistenza negli ultimi 5 anni di procedimenti giudiziari, civili, amministrativi a carico dell'Ordine
	Esistenza di notizie circostanziate (stampa/internet) relative a illeciti commessi da Consiglieri dell'Ordine o dall'Ordine
	Esistenza di procedimenti disciplinari a carico di Consiglieri dell'Ordine costituenti il Consiglio al momento della valutazione
	Esistenza di condanne di risarcimento a carico dell'Ordine
	Previsione normativa di sanzioni penali e/o amministrative di impatto economico rilevante
	Rischio di danno reputazionale grave

Sulla base dei predetti Indicatori di impatto, la misurazione del relativo rischio è avvenuta come segue:

Misurazione dell'Impatto (Gravità)	Presenza al massimo di 1 indicatore di impatto	Valore basso
	Presenza di 2 indicatore di impatto	Valore medio
	Presenza di almeno 3 indicatori di impatto	Valore alto

Per ogni evento oggetto di analisi è quindi stato individuato un valore medio di rischio (denominato "Giudizio di rischiosità") moltiplicando il valore individuato dalla misurazione della Probabilità con il valore individuato dalla misurazione dell'Impatto (Gravità), come indicato nella seguente matrice:

Giudizio di rischiosità	Probabilità	Impatto (Gravità)			
			Basso	Medio	Alto
		Basso	Rischio basso	Rischio basso	Rischio medio
		Medio	Rischio basso	Rischio medio	Rischio alto
	Alto	Rischio medio	Rischio alto	Rischio alto	

Sulla base del Giudizio di rischiosità attribuito ad ogni evento, si è quindi proceduto alla pianificazione del trattamento del rischio, tenuto conto di quanto segue:

Giudizio di rischiosità basso	Poiché la probabilità di accadimento è rara e l'impatto dell'accadimento genera effetti trascurabili e o marginali: il trattamento di questo rischio è solo eventuale.
Giudizio di rischiosità medio	L'accadimento dell'evento è probabile e l'impatto produce effetti minori e mitigabili: il trattamento di questo rischio va pianificato e finalizzato nel termine di 1 anno dalla individuazione.
Giudizio di rischiosità alto	La probabilità di accadimento è alta/ricorrente e l'impatto genera effetti seri: il trattamento di questo rischio è immediato e deve essere completato nel termine di 6 mesi dalla individuazione

Monitoraggio

Il monitoraggio viene condotto su base annua dal RPCT. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero

titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
- l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
- l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute;
- la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPCT da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio.

Il RPCT riferisce al Consiglio sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate ogni qualvolta sia necessaria una maggiore tempestività nell'informazione.

MISURE SPECIFICHE

In questa sezione si vogliono analizzare le misure concrete attuate dall'Ordine per prevenire la corruzione. Infatti, sebbene nella tabella B allegata è stata eseguita la mappatura dei servizi con l'indicazione dei rischi e delle misure previste, alcune attività svolte possono essere maggiormente soggette al rischio di corruzione e pertanto necessitano di correttivi ad hoc.

Come indicato dall'ANAC nella delibera n. 831 del 03/08/2016, e richiamata nella delibera ANAC 777/2021, dall'analisi delle funzioni degli ordini territoriali è possibile "individuare quattro macro-aree di rischio specifiche", previa effettiva contestualizzazione:

- formazione professionale continua;
- rilascio di pareri di congruità;
- indicazione di professionisti per l'affidamento di incarichi specifici.
- formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente

Formazione professionale continua

L'art. 11 della Legge professionale forense impone agli avvocati l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale ed il CNF ne ha disciplinato le modalità e le condizioni.

In tale ambito, seguendo le indicazioni dell'ANAC, è possibile individuare gli eventi maggiormente a rischio corruzione tra: l'accreditamento di eventi formativi, l'attribuzione di crediti formativi, la vigilanza sul regolare svolgimento della formazione, il riconoscimento di cause di esonero, la pubblicità degli eventi.

La scelta degli eventi per la FPC avviene nel rispetto delle finalità formative del Regolamento per la formazione permanente degli Avvocati e delle sue successive modifiche, finalità che sono alla base del Codice Deontologico Forense. È costituita presso il Consiglio dell'Ordine una Commissione Formazione la quale elabora semestralmente il Piano dell'Offerta Formativa che, dopo il vaglio del Consiglio dell'Ordine, viene trasmesso al Consiglio Nazionale Forense. Il Consiglio dell'Ordine ha adottato un proprio Regolamento attuativo per la formazione permanente obbligatoria, visionabile sul sito internet

nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Disposizioni Generali”. La disciplina dell'attuale sistema formativo, basato sul riconoscimento di un determinato numero di crediti sia annuale che triennale, è rigidamente vincolata da regole precise che mal si prestano ad interpretazioni soggettive che possano causare fenomeni corruttivi. L'individuazione dei crediti riconosciuti per ogni evento è puntualmente regolata, sicché non si lascia margine alla soggettività.

Gli eventi vengono pubblicizzati tramite il sito istituzionale, la piattaforma elettronica utilizzata dall'Ordine e le locandine cartacee esposte presso i locali di quest'ultimo. Per gli eventi interni in presenza la frequentazione del corso è monitorata in entrata ed in uscita attraverso l'utilizzo di badge personali con lettore elettronico. Per quelli a distanza sono previste verifiche finali e/o intermedie. Per i corsi esterni è necessario produrre il certificato di frequentazione al fine di eseguire l'iter necessario al riconoscimento.

Rilascio di pareri di congruità

Tra i compiti demandati al Consiglio vi è il rilascio di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti. L'emissione di parere di congruità, quale espressione dei poteri pubblicistici dell'ente, è riconducibile nell'alveo dei provvedimenti di natura amministrativa ed in quanto tale necessita delle tutele previste dall'ordinamento per tale tipologia di procedimenti.

Secondo l'ANAC, il fenomeno corruttivo è ravvisabile principalmente nell'incertezza dei criteri di quantificazione e nell'errata esecuzione dell'istruttoria volta a favorire l'interesse del professionista.

L'ordine degli Avvocati di Ivrea si è dotato di un regolamento interno che disciplina il rilascio dei pareri di congruità. Il regolamento è consultabile sul proprio sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la voce “Disposizioni Generali”.

I pareri di congruità sono rilasciati previa comunicazione scritta di deposito della richiesta al controinteressato; decorsi i termini per eventuali osservazioni da parte di quest'ultimo, viene effettuato l'esame della domanda di liquidazione e rilasciato il parere sulla base dei criteri di quantificazione, fissati nel D.M. 13/3/2014 n. 55 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022. L'attività dell'Ordine si limita pertanto a verificare la corretta applicazione di tali parametri ministeriali.

Indicazione di professionisti per lo svolgimento di incarichi

L'area di rischio riguarda tutte le ipotesi in cui gli ordini sono interpellati per la nomina, a vario titolo, di professionisti ai quali conferire incarichi.

I possibili eventi rischiosi individuati dall'Autorità nel PNA 2016 attengono principalmente alla nomina di professionisti – da parte dell'Ordine o collegio incaricato - in violazione dei principi di terzietà, imparzialità e concorrenza. Tale violazione può concretizzarsi, ad esempio, nella nomina di professionisti che abbiano interessi personali o professionali in comune con i componenti dell'Ordine incaricato della nomina, con i soggetti richiedenti e/o con i destinatari delle prestazioni professionali, o di professionisti che siano privi dei requisiti tecnici idonei ed adeguati allo svolgimento dell'incarico.

L'Ordine ha molto raramente, fino ad oggi, provveduto a nomine o indicazioni di professionisti per qualsivoglia incarico. Per questo motivo non ha ritenuto necessario ad oggi adottare particolari procedure o definire criteri di selezione di candidati.

Formazione e Codice di Comportamento del Personale Dipendente

Il Consiglio, attraverso il Consigliere Segretario, provvederà ad effettuare incontri periodici con il personale dipendente diretti a ricordare le principali modalità operative di svolgimento del lavoro in modo tale da evitare pericoli di fenomeni corruttivi.

INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI

Un breve cenno in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi. Il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2013, n. 92) ha disciplinato:

- particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

Il Legislatore ha ritenuto in via presuntiva che lo svolgimento di certe attività e/o funzioni possa agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli e, quindi, comportare il rischio di un accordo di natura corruttiva per conseguire il vantaggio in maniera illecita; inoltre, il contemporaneo svolgimento di alcune attività potrebbe inquinare l'imparziale azione pubblica, costituendo terreno fertile ad illeciti scambi di favori; infine, in caso di condanna penale, anche se non definitiva, la pericolosità del soggetto consiglia, in via precauzionale, di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato al momento del conferimento dell'incarico.

Le cause di incompatibilità sono previste dai capi V e VI del predetto decreto legislativo 39/2013 e corrispondono a due tipologie di situazioni:

- incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale (Capo V). Tuttavia l'ANAC ha precisato nell'orientamento n. 99 del 21 ottobre 2014 che l'art 9 (Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali) non trova applicazione alle prestazioni lavorative di tipo occasionale, non avendo le stesse il carattere della continuità e della stabilità dell'attività professionale. La suddetta norma, inoltre, sancisce l'incompatibilità con lo svolgimento di incarichi amministrativi a coloro che hanno esercitato attività professionale, regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, con la precisazione che il medesimo impedimento non è stato previsto nei confronti di coloro che rivestono o hanno rivestito cariche politiche;
- incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e cariche di componenti di organi di indirizzo politico (Capo VI). Il controllo è effettuato all'atto del conferimento dell'incarico,

annualmente o su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento; se invece emerge nel corso del rapporto, il RPC contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

L'Ordine ha richiesto a tutti i componenti del Consiglio il rilascio della dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico.

ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO (C.D. PANTOUFLAGE)

La legge anticorruzione ha introdotto un nuovo comma (16 ter) nell'ambito dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, volto a contenere il rischio di situazioni di potenziale corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che, durante il periodo di servizio, il dipendente possa precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttando così a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'Amministrazione per ottenere un lavoro presso l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. In virtù di quanto stabilito dall'art. 53 del D.Lgs.165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012, i dipendenti dell'Ente che nel corso degli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale (rapporto di lavoro autonomo o subordinato) presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Ente svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non potranno contrattare con l'amministrazione pubblica nei tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

L'Anac ha precisato che sussiste il divieto di contrattare con la p.a. di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. n. 165/2001, anche nei confronti di un dipendente che ha esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, anche presso un settore di attività diverso ma comunque afferente alle attività precedentemente svolte, allorquando esercita un'attività professionale presso soggetti privati destinatari dei suddetti poteri (orientamento n. 65 del 29 luglio 2014).

IL C.D. WHISTLEBLOWING

È entrato a far parte delle misure di cui l'Ente si avvale per rafforzare la propria azione di prevenzione della corruzione anche il cd. meccanismo del "whistleblowing" inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 e secondo le nuove disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24

Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, possono essere fatte pervenire direttamente al RPCT, all'ANAC o all'autorità giudiziaria che ne assicurano la conservazione, garantendo l'anonimato dei segnalanti pur potendo risalire, se necessario,

all'identità del segnalante.

Nel caso in cui gli illeciti o le irregolarità siano imputabili a comportamenti ovvero a decisioni assunti dallo stesso RPCT, considerata la coincidenza, le comunicazioni dovranno essere indirizzate al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che ne darà informazione agli altri componenti del Consiglio.

Come previsto dalla norma, il RPCT si impegna ad adottare, sia nel caso in cui vi siano episodi di corruzione sia in mancanza degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Chi, nell'interesse dell'integrità della PA, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto a misure organizzative aventi ripercussioni negative, dirette o indirette, sulle sue condizioni di lavoro.

Le segnalazioni degli illeciti potranno essere effettuate:

- al responsabile della prevenzione della corruzione;
- all'Anac;
- sotto forma di denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

È possibile utilizzare il servizio di Whistleblowing dell'ANAC per l'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con tutela dell'identità del segnalante: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

La legge evidenzia che l'identità del segnalante non può essere rivelata nello specifico:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Per rafforzare l'impianto normativo, nel testo di legge sono inserite anche una serie di sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

SEZIONE DUE LA TRASPARENZA

INTRODUZIONE E FONTI NORMATIVE

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Il D.lgs. 33/2013 recante misure in materia di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come da ultimo modificato dal d.lgs. 97 del 2016 prevede, tra gli adempimenti generali, l'adozione di una sezione appositamente dedicata alla trasparenza e all'integrità, che indichi le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura della integrità. La sezione deve definire le misure, i modi e le iniziative per l'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Per dare attuazione all'esigenza di trasparenza amministrativa si è fatto ricorso alla pubblicazione nel sito web del Consiglio di un'apposita Sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".

In questa sezione l'Ordine intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse quali sono e come intende realizzare, stanti i vincoli organizzativi e finanziari, i propri obiettivi di trasparenza nel corso del periodo 2026-2028, anche in funzione di prevenzione della corruzione e in coerenza con il principio di accessibilità totale come disciplinato dalla normativa applicabile (la Legge n. 190/2012 e il D.Lgs. n. 33/2013 come modificati dal D.Lgs. n. 97/2016 nonché le delibere dell'ANAC, in quanto compatibili).

Le principali fonti normative per la stesura della presente Sezione del Piano Integrato sono il Decreto Legislativo n. 33/2013, la Delibera n. 2/12 della CIVIT (ora ANAC) e le Delibere n. 50/2013, n. 141/2018 n. 141/2019 e n. 777/2021 dell'ANAC.

Si precisa che è stato altresì consultato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (G.U. 8 giugno 2016, n. 132).

CONTENUTI

Gli obiettivi sopracitati vengono realizzati attraverso la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei dati riguardanti le principali attività dell'Ordine e la cui pubblicazione obbligatoria è prevista dal d.lgs. 33/2013

L'Ordine non è tenuto a dotarsi di un Organismo Indipendente di Valutazione (cd. OIV), e le attività sugli

obblighi di pubblicazione potranno essere svolte dal RPCT.

In particolare l'ANAC individua i seguenti obblighi di pubblicazione:

1. consulenti e collaboratori;
2. personale (incarichi conferiti o autorizzati);
3. bandi di concorso;
4. sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici;
5. beni immobili e gestione del patrimonio;
6. controlli e rilievi sull'amministrazione;
7. altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
8. altri contenuti - Registro degli accessi;
9. performance;
10. provvedimenti;
11. bilanci;
12. servizi erogati;
13. pagamenti dell'amministrazione;
14. opere pubbliche;
15. pianificazione e governo del territorio;
16. informazioni ambientali;
17. dati concernenti i Consiglieri;
18. dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;
19. responsabile Protezione dei dati - regolamento UE/2016/679.

Di seguito i contenuti delle singole sotto-sezioni con la previsione delle tempistiche di aggiornamento (in parentesi l'articolo di riferimento del D.Lgs. n. 33/2013).

La sezione verrà ulteriormente aggiornata conformemente a quanto previsto nel presente piano a decorrere da trenta giorni dall'approvazione.

1. Consulenti e collaboratori (art. 15)

Nella presente sezione vengono riportati i nominativi dei consulenti e dei collaboratori con l'indicazione dell'attività svolta per il Consiglio ed il costo annuo relativo all'anno 2025.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale.

2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18)

La presente sezione contiene la dotazione organica del Consiglio alla data del 31 dicembre 2025, la statistica sulle ore lavorate e di assenza ed il costo relativamente all'anno 2024 di tutto il personale (ultimo anno per cui si hanno dati contabili derivanti dal bilancio); inoltre è pubblicata la pianta organica alla data di approvazione del piano.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere da eventuali mutamenti della dotazione organica e comunque almeno con cadenza annuale.

3. Bandi di concorso (art. 19)

Questa sezione contiene la pubblicazione dei bandi che l'Ordine ha emanato con la relativa documentazione.

La sezione verrà aggiornata laddove il Consiglio pubblicherà dei bandi di concorso.

4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)

In questa sezione sono riportate le sovvenzioni ed i contributi che l'Ordine ha erogato nell'anno 2024 (ultimo anno per cui sono disponibili i dati di bilancio approvato dal Consiglio) con le relative cifre.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale.

5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)

Per le informazioni relative alla gestione del patrimonio dell'Ordine si pubblica, nella presente sezione, l'ultimo bilancio di esercizio approvato che è riferito all'anno 2024 (ultimo anno per cui sono disponibili i dati di bilancio approvato dal Consiglio).

Nell'apposita sezione Bilanci vi è la documentazione completa e relativa agli anni precedenti. La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale.

6. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)

Come anticipato, la Legge professionale forense prevede la costituzione del Collegio dei Revisori composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale (ex art. 31). È inoltre prevista la possibilità di nominare un Revisore Unico per quei Consigli dell'Ordine con un numero di iscritti inferiore a 3.500.

Considerato il ridotto dimensionamento l'Ordine degli Avvocati di Ivrea dispone di un unico Revisore.

All'interno della sezione sarà possibile trovare i dati relativi al revisore in carica. La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere da eventuali mutamenti.

7. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10).

Nella presente sezione è possibile visionare il PTPCT vigente.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale ed ogni qualvolta il Consiglio approverà un nuovo PTPCT.

8. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).

In questa sezione è possibile trovare la modulistica per effettuare un accesso agli atti ed è inoltre pubblicato il registro degli accessi.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale.

9. Performance (art. 20)

Viene pubblicato l'ammontare complessivo dei premi corrisposti al personale per l'anno 2024 (ultimo anno per cui sono disponibili i dati di bilancio approvato dal Consiglio).

La sezione viene aggiornata con cadenza annuale.

10. Provvedimenti (art. 23)

In questa sezione vengono pubblicati i verbali delle sedute consiliari che avvengono con cadenza mensile, salvo diversa calendarizzazione.

11. Bilanci (art. 29)

Nella presente sezione si possono trovare il bilancio consuntivo dell'anno 2024 ed il preventivo 2025 nonché lo storico degli anni precedenti

La sezione è aggiornata con cadenza annuale.

12. Servizi erogati (art. 32)

Nella sezione si riporta uno schema dei servizi forniti dall'Ordine che verrà aggiornata nel caso in cui vi siano delle modifiche alle attività svolte.

13. Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4 bis, 33, 36 e 41)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall'art. 5 dlgs 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l'erogazione dei servizi. In particolare i codici IBAN per i bonifici e l'identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell'interessato

14. Opere pubbliche (art. 38)

L'Ordine non ha documentazione inerente tale argomento da pubblicare.

15. Pianificazione e governo del territorio (art. 39)

L'Ordine non ha documentazione inerente tale argomento da pubblicare.

16. Informazioni ambientali (art. 40)

Gli uffici dell'Ordine degli Avvocati di Ivrea effettuano la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti tossici.

17. Dati concernenti i Consiglieri (art. 14)

La sezione contiene i nominativi dei consiglieri in carica con il relativo CV e la dichiarazione sulle cause di inconferibilità/incompatibilità.

Si ricorda che tutte le cariche che compongono l'Ordine o gli organismi ad esso collegati non sono retribuite. Non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta (anche se ricoprenti cariche): i Consiglieri dell'Ordine, i componenti del CPO, i componenti del Consiglio Direttivo dell'ODM.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere da eventuali mutamenti della composizione del Consiglio.

18. Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22)

Nella sezione vengono indicati, con lo strumento della tabella, gli enti con la relativa quota di partecipazione posseduta dall'Ordine, il valore attualizzato della partecipazione, l'eventuale finanziamento corrisposto dal Consiglio per l'anno 2025. Si rimanda alle pagine dei singoli enti cliccando sul nominativo per ulteriori informazioni.

La sezione verrà aggiornata con cadenza annuale.

19. Responsabile Protezione dei dati - regolamento UE/2016/679

Nella sezione si riportano i dati del Responsabile della protezione dei dati e del DPO in carica.

La sezione verrà aggiornata tempestivamente a decorrere dal mutamento del soggetto che ricopre la carica.

20. Accesso agli atti

Nella sezione si riportano i documenti e le istruzioni per poter richiedere l'accesso agli atti. Viene inoltre pubblicato il relativo accesso agli atti.

La sezione verrà aggiornata qualora vi sia una variazione nella modalità di richiesta.

21. Accesso civico

Nella sezione si riportano i documenti e le istruzioni per poter richiedere l'accesso civico generalizzato e l'accesso civico semplice. Viene inoltre pubblicato il relativo accesso agli atti.

La sezione verrà aggiornata qualora vi sia una variazione nella modalità di richiesta.